



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia

CITTA' DI VITERBO



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL COMUNE DI VITERBO
E
L'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI VITERBO E L'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (di seguito definita come UNIVERSITA') (C.F.80029030568), con sede in Viterbo - Via Santa Maria in Gradi, 4, rappresentata dal Rettore Prof. Alessandro Ruggieri;

E

Il Comune di Viterbo (di seguito definito come Comune) con sede Viterbo - Via Filippo Ascenzi , 1 (C.F. 80008850564) rappresentato dal SINDACO pro tempore Dott. Giovanni Maria Arena,

nel reciproco interesse ed ai fini istituzionali, stipulano il seguente protocollo

PREMESSO

- che il Comune di Viterbo, per la complessità e l'ampiezza delle proprie funzioni, esige, per l'efficienza delle proprie attività una qualificazione culturale e tecnico-scientifica sempre più elevata.
- che la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo economico durevole e sostenibile del territorio, con particolare riguardo al settore della conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, la salvaguardia delle risorse naturali (fauna e flora), lo studio, l'approfondimento e l'applicazione pratica delle tematiche economiche, delle scienze della Pubblica Amministrazione e delle scienze della comunicazione, la valorizzazione culturale ed economica della musica, delle arti dello spettacolo e dello sport sono tutti campi di attività del Comune in progressiva evoluzione nei quali è essenziale un continuo aggiornamento delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle impostazioni teoriche e culturali;
- che il Comune ha tra i suoi obiettivi anche l'arricchimento delle conoscenze sul proprio territorio, la crescita delle istituzioni scientifiche e di ricerca ed un loro più stretto legame con i problemi dello sviluppo del territorio comunale nonché l'acquisizione delle competenze e degli strumenti per partecipare a bandi competitivi per accedere a fondi europei;
- che è utile per le istituzioni universitarie il confronto con l'azione amministrativa e di governo del territorio, l'acquisizione e l'utilizzazione di dati ed informazioni presenti nelle amministrazioni locali, la sperimentazione sul territorio dei risultati della ricerca scientifica;
- che il Comune di Viterbo riconosce nell' Università degli Studi della Tuscia un interlocutore scientifico fondamentale per la sua azione ed intende, pertanto, rafforzare le forme di collaborazione già in essere e l'interscambio di competenze, implementandone di nuove su tematiche di attualità e sviluppo;
- che l'Università considera tra i suoi scopi fondamentali la partecipazione, mediante il suo contributo, alla

R
AM

ricerca e alla diffusione delle conoscenze, allo sviluppo economico e sociale, culturale e civile del territorio;

VISTO CHE

Tali collaborazioni possono pervenire a più concreti effetti attraverso un rapporto strutturale sistematico ed organico.

Il Comune di Viterbo e l'Università degli Studi della Tuscia

CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente protocollo, al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche e per affrontare al meglio i compiti istituzionali delle due Istituzioni, ha ad oggetto: forme di collaborazione scientifica, di studio e scambio di servizi, di strumenti, di competenze e di tecnologie, di attività di ricerca, di consulenza, di formazione accademica e professionale attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse e con finalità condivise.
2. Per la realizzazione di tale rapporto convenzionale le parti si impegnano ad attuare, in specifici ambiti di comune interesse, e prioritariamente per quanto riguarda l'individuazione di progetti europei, sinergie finalizzate al miglior svolgimento dei compiti di istituto nel rispetto di criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
3. Le parti si impegnano a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse strumentali, secondo le modalità che saranno stabilite in specifici progetti di collaborazione.

Tale collaborazione di realizza tramite:

- supporto alle attività del Comune da parte delle strutture di ricerca e di formazione dell'Ateneo, dei Dipartimenti, dei Centri e dei docenti, delle strutture amministrative e del personale tecnico-amministrativo;
 - conoscenza diretta e sperimentale da parte dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti delle tecniche e delle procedure amministrative relative alle materie di competenza del Comune;
4. I risultati dei progetti di collaborazione attivati avranno carattere di pubblicità, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dalla legislazione vigente o derivanti da quanto previsto al successivo art.5.
 5. Gli stessi risultati dei progetti di collaborazione potranno essere utilizzati dalle parti per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito delle attività e dei servizi di rispettiva competenza.

Art. 2. Modalità di attuazione

1. I progetti di collaborazione attivati sulla base del presente protocollo saranno regolati da apposite convenzioni attuative, nelle quale dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi:
 - a) presentazione della natura e dei programmi delle attività previste;
 - b) definizione degli obiettivi e degli indicatori di risultato in termini di efficacia e/o economicità ed i relativi vantaggi per i due enti;
 - c) definizione dei responsabili del progetto per ciascuna delle parti;
 - d) definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti;
 - e) eventuali sedi di realizzazione, nel caso di seminari, corsi di formazione, master o simili;
 - f) tempi di realizzazione;
 - g) modalità di comunicazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati;
2. Qualora il progetto di collaborazione preveda l'assunzione di oneri finanziari diretti o indiretti, la convenzione attuativa deve prevedere apposite norme sulla gestione amministrativo-contabile con le modalità di ripartizione e corresponsione di tali oneri. Diverrà esecutivo solo dopo gli atti deliberativi indicanti i conti economici d'imputazione di eventuali costi e ricavi.
3. Le parti potranno espletare azioni coordinate per l'attuazione di progetti europei condividendo finalità e forze in campo al fine di favorire le modalità di accesso e portare avanti concretamente le progettualità individuate. Potranno insieme individuare gli ambiti strategici di interesse comune e provvedere a partenariati internazionali ed azioni di rappresentanza coordinate volte alla preparazione ed attuazione dei programmi operativi nel rispetto degli obiettivi prefissati. La sinergia di azione tra Comune di Viterbo ed Università degli Studi della Tuscia sarà oltremodo necessaria affinché possano essere messe in campo efficaci modalità di governo di processi, metodologie e strumenti di lavoro avanzati, quali anche le verifiche mirate volte ad accompagnare in tutto il territorio, nazionale ed internazionale, la realizzazione dei progetti e la tempestiva individuazione di eventuali criticità nell'attuazione degli stessi e un costante stimolo alla vigilanza sui loro tempi di esecuzione e sui relativi risultati attesi e conseguiti.

Art. 3. Gruppo di coordinamento

1. Viene costituito un gruppo di coordinamento per l'attuazione del presente protocollo, così composto:
 - per il Comune
Sindaco
Assessore ai rapporti con l'Università
Segretario Generale
 - per l'Università
 Rettore
Prorettore
Direttore Generale
2. Il gruppo di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
 - Elabora un programma di attività annuale o pluriennale di ambiti tematici all'interno dei quali

Aut

dovranno svilupparsi i progetti di collaborazione e lo sottopone all'approvazione dei competenti organi del Comune e dell'Università;

- Esamina i progetti di collaborazione proposti, valutandone la congruità rispetto ai principi e alle finalità della presente convenzione e agli ambiti tematici inclusi nel programma di attività;
- Definisce le modalità di attuazione dei progetti, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 2;
- Relaziona trimestralmente ai competenti organi del Comune e dell'Università circa l'andamento e i risultati dei progetti attivati;
- Propone iniziative condivise sulla pubblicizzazione e sulla utilizzazione dei risultati ottenuti.

Art. 4. Durata e facoltà di recesso

1. Il presente Protocollo ha validità 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovato con comunicazione scritta fatta salva la facoltà, per ciascuna delle parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte tramite raccomandata R.R., con preavviso di almeno 60 giorni.
2. Nessuna delle parti potrà pretendere alcunché dall'altra in conseguenza dell'esercizio della suddetta facoltà di recesso.
3. Il presente protocollo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora una delle parti si renda inadempiente all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 5.

Art. 5. Obbligo di riservatezza

1. Le parti si impegnano espressamente a mantenere l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dal presente protocollo e ad usarle solo per gli scopi da questa stabiliti.
2. Ciascuna parte si impegna affinché l'obbligo di riservatezza di cui sopra venga adempiuto dai propri amministratori, dipendenti, incaricati, collaboratori, consulenti e studenti che dovessero avere necessità di venire a conoscenza di dati definiti sensibili in base alle norme vigenti.

Art. 6. Proprietà intellettuale

1. Espressamente le parti convengono che qualsiasi attività promozionale relativa ai progetti di collaborazione attivata, ivi inclusi i comunicati stampa, dovranno essere approvati da entrambe le parti prima di qualsiasi diffusione.
2. I materiali realizzati mediante i progetti di collaborazione attivati, sotto forma sia di testi sia di banche-dati, rimangono di esclusiva proprietà delle parti e ogni loro riproduzione parziale o totale per usi non previsti dal presente protocollo dovrà essere concordemente autorizzata dalle parti.

Handwritten signature or initials

Art. 7. Non esclusività

1. La collaborazione costituente oggetto del presente protocollo non avrà carattere di esclusività per alcuna delle parti.

Art. 8. Registrazione

1. Il presente protocollo sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso ai sensi degli Art. 5 e 39 del DPR 131 del 26/04/86, a carico della parte che chiederà la registrazione.

Art. 9. Legge applicabile e foro competente

1. Ogni attività prevista dal presente protocollo si svolgerà, comunque, nel rispetto delle leggi e degli statuti e regolamenti del Comune di Viterbo e dell'Università.
2. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Protocollo. Nel caso in cui ciò sia impossibile, sarà competente in via esclusiva il foro di Viterbo.

Art. 10. Varie

1. Per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti danno atto, riconoscono che il presente protocollo è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà e con la libera determinazione di ciascuna.

Viterbo, 29.1.2019

Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
IL RETTORE
Prof. Alessandro Ruggieri

Alessandro Ruggieri



Comune di Viterbo
IL SINDACO
Dott. Giovanni Maria Arena

